

TAR Cagliari 16/07/1999 n. 956

legge 109/94 Articoli 34 - Codici 34.1

Ai sensi dell'art. 18 co. 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e s.m., come sostituito dall'art. 34 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., negli appalti di opere pubbliche il divieto di subappalto per una quota parte superiore al 30% concerne esclusivamente, per espressa specificazione contenuta nella norma medesima, la categoria o le categorie prevalenti.